CAMERA DEI DEPUTATI N. 490

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALZAMO, CICCHITTO, BASSANINI, ACHILLI, ANIASI, BABBINI, CONTE CARMELO, COVATTA, DE MICHELIS, FORTE, LABRIOLA, SANTI, FELISETTI, RAFFAELLI MARIO, SALADINO, COLUCCI, SEPPIA, AMODEO, CANEPA, CRESCO, FERRARI MARTE, LA GANGA, LENOCI, NONNE, BORGOGLIO

Presentata il 2 agosto 1979.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti vicende che hanno riportato, in maniera drammatica, alla ribalta il caso Sindona impongono alle forze sociali e politiche, e quindi alle istituzioni rappresentative, un approfondito esame delle circostanze e delle ragioni profonde che hanno consentito l'evolversi e lo svilupparsi di una tale vicenda. Nessuno può certamente nascondersi la gravità dei fatti e dei sospetti che oggi gravano sulla classe politica e su organi posti al vertice delle istituzioni repubblicane. È perciò compito inderogabile del Parlamento tentare di fare piena luce sulla vicenda, chiarire le responsabilità, indicare – se emergeranno – i colpevoli. Nella certezza che la democrazia e le istituzioni di essa interpreti possono trovare vigore e ritrovare credibilità nell'affermazione della verità anche se questa coinvolge impietosamente organi e persone pubbliche.

Oggetto della inchiesta deve quindi essere in primo luogo l'accertamento delle connivenze di cui ha potuto godere l'avvocato Sindona e che gli hanno consentito di assumere una posizione di primo piano nella scena finanziaria italiana e poi di accrescere a dismisura, ed a danno di una miriade di piccoli e medi risparmiatori, il proprio impero finanziario. Tutto questo non sarebbe stato cer-

tamente possibile se non ci fossero stati alle spalle dell'avvocato Sindona gruppi rilevanti di interesse e pressione politiche: troppi sono infatti i punti oscuri dell'intera vicenda, troppe le compiacenze dimostrate, troppe le facilitazioni concesse ad un personaggio che dava ben poche garanzie di affidabilità, per non ritenere possibile che giochi e manovre oscure ne abbiano accompagnato l'ascesa prima ed il crollo, per troppo tempo nascosto, dopo.

Occorrerà stabilire se e quali « contropartite » abbia eventualmente ottenuto la classe politica coinvolta, quali grandi e piccoli favori, quali vantaggi insomma l'avvocato Sindona abbia potuto garantire ai centri di potere dello Stato. D'altro canto, se alle spalle dell'avvocato Sindona erano presenti certamente taluni settori della vita politica nazionale non si può non cercare di accertare la complicità di cui lo stesso Sindona si può essere avvalso nei rapporti con la criminalità comune ed in specie con quella mafiosa.

Si entra così in un campo già costellato di molte vittime e di molti pericoli, ma il Parlamento di uno Stato democratico non può tirarsi indietro se vuole garantire ai cittadini la tutela dei propri diritti e delle libertà fondamentali.

Non a caso, dunque, nella nostra proposta viene rimarcata l'esigenza di una rapida conclusione dell'inchiesta medesima, in maniera da rendere note al più presto all'opinione pubblica le sue risultanze e le sue conclusioni. La nostra proposta prevede perciò non solo l'obbligo che la Commissione esaurisca i propri lavori nel termine massimo di sei mesi, ma predispone anche gli strumenti per garantire effettivamente il rispetto di tale termine. È previsto pertanto non solo che la Commissione possa, anche prima della scadenza di tale termine, pubblicare risultati parziali dell'inchiesta ma anche che alla scadenza di tale termine, ciascun membro della Commissione possa comunque presentare al Parlamento una relazione sull'attività fino ad allora svolta e sulle risultanze emerse.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita una Commissione di inchiesta parlamentare al fine di accertare:

1) se vi siano stati interventi da parte di esponenti di partiti politici, di membri del Governo, di titolari di altri organi della pubblica amministrazione, di amministratori di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica, tendenti a favorire o sostenere iniziative dell'avvocato Michele Sindona o di società da questi anche indirettamente controllate, e quali ne siano state le eventuali contropartite. In particolare se vi siano stati interventi di esponenti di partiti politici, di membri del Governo, di titolari di organi della pubblica amministrazione, di amministratori di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica in relazione:

a) alla richiesta di autorizzazione per aumenti del capitale sociale delle società Finambro e Società generale immobiliare;

b) alle operazioni di rimborso ai creditori e depositanti della Banca privata italiana e della Finabank di Ginevra; accertando, in caso positivo, quali siano stati l'ammontare, i beneficiari ed i criteri di erogazione adottati dai responsabili apparati di vigilanza;

c) alla richiesta di modifica del decreto di messa in liquidazione della Banca privata italiana, ed alla eventualità di veder ridotto il passivo della detta banca attraverso operazioni dirette od indirette di accollo a mezzo di denaro pubblico e, quindi, di vedere modificata ed alleggerita la posizione amministrativa e processuale dell'avvocato Sindona;

2) se vi siano state erogazioni di somme di denaro o di altri beni da parte dell'avvocato Sindona o di società da lui anche indirettamente controllate, o per conto dei medesimi, a favore di partiti

politici, o di loro esponenti, o di membri del Governo, o di titolari di organi della pubblica amministrazione o di amministratori di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica;

3) se l'avvocato Sindona o società da lui anche indirettamente controllate abbiano prestato opera di intermediazione o consulenza per compiere operazioni finanziarie a favore di esponenti di partiti politici, membri del Governo, titolari di organi della pubblica amministrazione, amministratori di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica, ovvero a favore di società e di iniziative nelle quali i predetti risultassero cointeressati; se e quali delle operazioni in questione siano eventualmente avvenute in violazione di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative;

4) se vi siano stati rapporti tra l'avvocato Sindona o le società anche indirettamente da lui controllate e organizzazioni mafiose; se attraverso istituti bancari controllati dall'avvocato Sindona o da società da lui anche indirettamente controllate siano state effettuate operazioni di riciclaggio di somme di denaro provenienti da sequestri di persona;

5) se vi siano stati interventi o pressioni di esponenti di partiti politici, membri del Governo o titolari di altri organi della pubblica amministrazione diretti ad ostacolare o ritardare l'estradizione in Italia dell'avvocato Sindona; se a tal fine abbiano concorso comportamenti omissivi di organi dell'amministrazione o dipendenti dello Stato;

6) se vi siano stati comportamenti od interventi di esponenti di partiti politici, membri del Governo, titolari di altri organi della pubblica amministrazione o amministratori di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica diretti ad ostacolare le indagini della magistratura sulle attività dell'avvocato Sindona o comunque suscettibili di recare intralcio alle indagini medesime;

7) in quali attività o iniziative economiche o finanziarie in atto in Italia

siano tuttora cointeressati l'avvocato Michele Sindona o società da lui anche indirettamente controllate.

ART. 2.

La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in maniera proporzionale al numero dei componenti i Gruppi parlamentari e comunque garantendo la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare costituitosi alla Camera o al Senato.

La nomina dei componenti la Commissione avviene su designazione dei Gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione viene nominato di comune accordo dai Presidenti dei due rami del Parlamento ed è scelto al di fuori dei componenti summenzionati.

ART. 3.

Competono alla Commissione gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria. La Commissione può avvalersi per le proprie indagini di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria e di ogni altro collaboratore lo ritenga necessario a propria scelta.

Non sono opponibili alla Commissione il segreto professionale, quello di ufficio e il segreto bancario.

Si applicano per quanto attiene alla tutela del segreto politico-militare le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 4.

I componenti la Commissione parlamentare e quanti altri concorrono o compiono in ragione del loro ufficio atti di inchiesta sono obbligati al segreto per quanto attiene alle informazioni, alle notizie, agli atti e ai documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Per la violazione di tali doveri si applica l'articolo 326 del codice penale salvo che il fatto che non costituisca più grave reato.

Le medesime pene si applicano inoltre a chiunque pubblica in tutto o in parte notizie, deposizioni, atti o documenti che attengono al procedimento di inchiesta.

ART. 5.

La Commissione è tenuta ad esaurire i propri lavori nel termine massimo di sei mesi. Potrà pubblicare, anche prima della conclusione dei suoi lavori, relazioni parziali sui diversi oggetti dell'indagine.

Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, ciascun componente la Commissione potrà presentare in Parlamento una relazione in merito alle risultanze delle indagini compiute. Potrà altresì presentare, anche prima della conclusione dei lavori, relazioni parziali sui diversi oggetti dell'indagine.

ART. 6.

La Commissione può avvalersi dei risultati di altre indagini o inchieste in corso.

In tali casi, la Commissione stessa stabilisce quali atti o documenti non dovranno essere pubblicati nella relazione conclusiva per evitare eventuali pregiudiziali alle inchieste in corso.

ART. 7.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in parti uguali.